



COMUNE DI CORMÓNS
Provincia di Gorizia

**Regolamento Comunale
per l'esecuzione di opere
comportanti la manomissione di suolo pubblico
non realizzate, direttamente o indirettamente, dal Comune**
(redatto ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 127/97)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 274 dd. 01.07.2006

INDICE

Titolo I

- art. 1 – Oggetto e finalità
- art. 2 – Tutela delle strade e del suolo pubblico
- art. 3 – Norme procedurali
- art. 4 – Disposizioni particolari e segnaletica di cantiere
- art. 5 – Prescrizioni e deroghe
- art. 6 – Responsabilità e obblighi

Titolo II

- art. 7 – Disfacimento delle pavimentazioni
- art. 8 – Materiali da impiegare per riempimento scavi e finitura superficiale
- art. 9 – Certificazioni dei materiali
- art. 10 – Rinterri dopo la posa dei servizi
- art. 11 – Sistemazione provvisoria delle pavimentazioni
- art. 12 – Ripristino definitivo delle pavimentazioni
- art. 13 – Ripristino definitivo di marciapiedi
- art. 14 – Ripristino definitivo delle strade
- art. 15 – Ripristino definitivo delle pavimentazioni in porfido o ciottolo o pietra
- art. 16 – Ripristino delle zone a verde
- art. 17 – Interventi particolari e conferimenti alle discariche
- art. 18 – Manufatti di servizio

Titolo III

- art. 19 – Verifiche e prove di collaudo

Titolo IV

- art. 20 – Garanzie sull'esecuzione dei ripristini

Titolo V

- art. 21 – Violazioni regolamentari

Titolo VI

- art. 22 – Ultimazione lavori

Titolo I **Principi generali**

art. 1 **(Oggetto e finalità)**

1. Il presente Regolamento disciplina il rapporto tra l'Amministrazione Comunale ed il Concessionario, sia Azienda di pubblici servizi che singolo privato, che in generale abbia la necessità di intervenire nel suolo comunale: per esempio per l'installazione, la modifica, l'integrazione, il mantenimento di sotto servizi e impianti.
2. Il presente Regolamento non disciplina il rapporto tra l'Amministrazione Comunale ed appaltatori o concessionari di opera pubblica comunale.

art. 2 **(Tutela delle strade e del suolo pubblico)**

1. Il Concessionario dovrà essere in regola con l'osservanza delle normative e dei regolamenti vigenti per quanto riguarda l'occupazione del suolo pubblico e del sottosuolo.
2. Il Concessionario dovrà altresì essere in regola con l'osservanza delle normative in materia di concessioni urbanistiche ed edilizie. Si prevede che, in caso di manomissione di suolo pubblico, il rilascio della concessione è subordinato al versamento di una congrua cauzione, che viene restituita dopo che le pavimentazioni, i manufatti e gli impianti pubblici siano stati ripristinati a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni del Servizio Comunale competente.
3. Chiunque esegua lavori nelle strade e nel suolo comunale senza preventiva autorizzazione o concessione è soggetto a sanzione amministrativa ai sensi del Codice della Strada ed agli altri provvedimenti previsti dalla vigente normativa in materia.
4. Chiunque intraprenda lavori in esecuzione di opere comportanti la manomissione di suolo pubblico, per i quali siano prescritti provvedimenti autorizzativi, dovrà tenere nel luogo dei lavori i relativi atti autorizzativi che è tenuto a presentare ad ogni richiesta di funzionari ufficiali o di agenti di polizia.

art. 3 **(Norme procedurali)**

1. Il Concessionario che intenda effettuare la manomissione del suolo pubblico (sedi stradali e relative pertinenze, banchine, etc.) sia per la posa di nuovi impianti, sia per la manutenzione di impianti già esistenti, dovrà presentare domanda all'Amministrazione Comunale non più di 90 (novanta) giorni prima della data di presunto inizio lavori. Si precisa che la richiesta dovrà essere inoltrata in tre copie dal committente e non dall'impresa appaltatrice che esegue i lavori.
2. Ogni domanda, regolarmente firmata e riferita ad una sola autorizzazione, dovrà contenere i seguenti dati:
 - generalità del Concessionario responsabile: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, codice fiscale o partita I.V.A.; nel caso in cui il richiedente sia un Ente, una Società, un'Associazione o simili, dovranno essere indicati la denominazione, la ragione sociale, la sede, il codice fiscale o partita I.V.A., nonché il legale rappresentante o la persona fisica cui far riferimento;
 - denominazione della strada ed esatta ubicazione dell'intervento, con il numero civico o l'eventuale indicazione della località;
 - il nominativo del tecnico qualificato, abilitato per legge, cui viene affidato l'incarico di Direzione Lavori e le conseguenti funzioni e responsabilità. Detto tecnico dovrà controfirmare la domanda dichiarando l'accettazione dell'incarico;
 - nominativo ed indirizzo dell'Impresa esecutrice;
 - il nome del Direttore Tecnico dell'Impresa responsabile del cantiere;
 - la data proposta di inizio dei lavori, che dovrà essere preventivamente concordata con il Servizio Comunale competente;
 - la durata prevista dei lavori;
 - la descrizione dell'intervento (lavori di scavo per la posa di sottoservizi o di altre infrastrutture, indicazione delle dimensioni dello scavo e del tracciato proposto con riferimento a precisi capisaldi);

- planimetria in scala adeguata (minimo scala 1:500), da cui risulti l'esatta ubicazione dei lavori, le eventuali reti tecnologiche esistenti, gli eventuali alberi e cespugli e quanto altro necessario per una corretta valutazione dell'intervento;
- sezioni trasversali (scala 1:100) della strada e delle sue pertinenze, con localizzazione degli impianti e indicazione delle caratteristiche dimensionali;
- caratteristiche dimensionali dello scavo (larghezza e sezione) e degli spazi occupati. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ai fini di una corretta valutazione tecnica;
- l'ingombro massimo dei mezzi che si intendono utilizzare;
- altre eventuali informazioni e/o richieste necessarie alla realizzazione dell'intervento;
- la necessità di eventuali limitazioni o sospensioni del transito viario;
- copia del provvedimento edilizio autorizzativo (se esistente);
- copia dell'autorizzazione allo scarico (se richiesta);
- dichiarazione in cui il richiedente si impegna a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e a quelle che l'Ufficio prescriverà in relazione ad ogni singolo permesso;
- l'originale del versamento della cauzione presso la Tesoreria Comunale.

Nel caso di domanda incompleta i termini del procedimento per il rilascio della relativa autorizzazione sono sospesi fino ad avvenuta integrazione.

3. Entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Servizio Comunale competente notificherà al richiedente il provvedimento di concessione con gli estremi degli eventuali Concessionari con cui coordinare i lavori, o di diniego con le relative motivazioni.
4. Ogni modifica dei dati riportati nella comunicazione dovrà essere preventivamente autorizzata, in particolare per quanto riguarda le variazioni del tracciato di posa dei sottoservizi.
5. Se ritenuto necessario, a richiesta del Concedente, il Concessionario dovrà fornire a proprie spese il rilievo fotografico della zona interessata dalla manomissione.
6. In caso di guasti, o altro tipo d'intervento urgente, la domanda dovrà essere effettuata tempestivamente ai settori competenti a mezzo telegramma o fax, e comunque almeno un'ora prima dell'intervento. Solo in casi eccezionali, per evitare interruzione di pubblico servizio, è ammessa la comunicazione eseguita entro due ore dall'intervento.
7. Prima di iniziare lavori di manutenzione straordinaria, o di posa di nuovi impianti, il Concessionario dovrà dare avviso a tutti gli altri Concessionari del suolo pubblico e prendere con essi accordi per un opportuno coordinamento affinché non venga recato danno ai cavi alle tubazioni o ai manufatti esistenti.

art. 4

(Disposizioni particolari e segnaletica di cantiere)

1. Se la manomissione interessa sedimi destinati a verde, o banchine in terra battuta o alberate, il Concessionario dovrà prendere preventivi accordi con il Servizio Comunale competente.
2. Qualora si rendessero necessarie limitazioni o sospensioni di transito o provvedimenti viabili, dovranno essere specificate tali esigenze nella domanda di cui al punto all'art. 3 – comma 1.
3. Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta, sotto la responsabilità del Concessionario a propria cura e spese, idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso ed i necessari ripari della zona stradale manomessa, come prescritto dalle vigenti normative in materia di disciplina della circolazione stradale e secondo le eventuali prescrizioni impartite dagli organi di polizia.
4. Gli opportuni segnali, che dovranno essere visibili a conveniente distanza, dovranno essere mantenuti fino al ripristino della pavimentazione; inoltre si dovrà predisporre una segnaletica idonea alla riapertura della strada al traffico veicolare e pedonale.
5. In ogni cantiere, a norme delle vigenti regolamentazioni in merito, tutti i segnali ed i ripari dovranno riportare ben visibile il nome dell'Impresa esecutrice dei lavori; in particolare per i lavori relativi a nuove opere o a manutenzioni stradali straordinarie. All'inizio del cantiere dovrà altresì essere apposto un cartello portante l'indicazione "Lavori eseguiti per conto di....." accompagnata dalla denominazione dell'Ente, Azienda, Società o Privato per conto della quale sono eseguiti i lavori, il nome del Direttore dei Lavori, il nome e la qualifica del responsabile tecnico del cantiere e la durata dei lavori.

6. I lavori potranno essere controllati dal personale di sorveglianza dell'Amministrazione Comunale, senza che questo assuma con ciò responsabilità alcuna.

art. 5
(Prescrizioni e deroghe)

1. I lavori dovranno essere iniziati e condotti a termine nel periodo indicato dalla concessione di cui all'art. 2 – comma 2. Qualora i lavori non possano essere iniziati il giorno previsto per impossibilità sopravvenuta, o non fossero ultimati entro detto periodo, il Concessionario dovrà richiedere una proroga al Servizio Comunale competente, indicando il nuovo termine di inizio o ultimazione. Detta proroga potrà essere concessa con annotazione in calce all'autorizzazione già rilasciata.
2. Nel caso in cui si dovesse riaprire un'area di cantiere al pubblico transito, anche su richiesta dell'Amministrazione, e qualora non fosse possibile il ripristino definitivo della pavimentazione (conglomerato bituminoso, porfido, ciottolo,...) prima dell'apertura al traffico il Concessionario dovrà, a propria cura e spese, colmare gli scavi con uno strato di conglomerato bituminoso provvisorio di congruo spessore entro 24 ore dall'esecuzione del lavoro, fermo restando che tale pavimentazione dovrà essere definitivamente rimossa e comunque sostituita con materiali idonei e stesi a regola d'arte. Detta colmatatura degli scavi dovrà essere tenuta sotto continua sorveglianza dal Concessionario e, ove occorre, tempestivamente ricaricata dal Concessionario medesimo.
3. Nel caso in cui vengano effettuati scavi trasversalmente all'asse stradale, gli interventi dovranno sempre essere eseguiti a tratti tali da consentire il senso unico alternato alla circolazione stradale e contemporaneamente dovranno essere predisposte nel sottosuolo più tubazioni passacavi affinché, per future necessità di potenziamento degli impianti, non si debba ricorrere a nuovi scavi e manomissioni.
4. Qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni alle tubazioni o ai pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche o degli impianti di pubblica illuminazione o altre reti tecnologiche di pubblico servizio, dovrà essere reso edotto al più presto il personale del Servizio Comunale competente. Il Concessionario dovrà provvedere al più presto a ripristinare quanto danneggiato utilizzando tecnologie e materiali non difformi da quelli in uso, eseguendo i lavori a regola d'arte.
5. In particolare, e previo accordo diretto, il Servizio Comunale competente potrà eseguire direttamente i lavori di riparazione addebitandone l'onere al Concessionario.
6. In ogni caso il Concessionario dovrà immediatamente provvedere ad una riparazione provvisoria delle tubazioni o altri servizi manomessi, al fine di assicurare in ogni momento il regolare deflusso delle acque ed il ripristino delle altre reti tecnologiche di pubblico servizio.

art. 6
(Responsabilità e obblighi)

1. Ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare in dipendenza della manomissione del suolo pubblico, nonché della buona esecuzione finale, ricadrà esclusivamente sul Concessionario restando perciò il Comune totalmente esonerato ed altresì sollevato ed indenne da ogni pretesa e domanda di risarcimento eventualmente formulata nei suoi confronti dai terzi stessi.
2. Per una durata di 1 (uno) anno, dopo la consegna delle aree di cantiere al Comune, il Concessionario sarà altresì ritenuto responsabile dei lavori eseguiti ed ogni intervento che si rendesse necessario durante questo periodo; diversamente sarà ad esso addebitato.
3. Il Concessionario, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà far collaudare con prove di laboratorio le opere di ripristino, e le relative spese saranno a suo carico.
4. A lavori ultimati, per i nuovi interventi, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere la fornitura degli elaborati con l'indicazione quotata dell'ingombro (nelle scale che l'Amministrazione Comunale ritiene più opportune), ad eccezione degli Enti che debbano mantenere per legge il segreto d'ufficio.

Titolo II
Modalità di esecuzione dei lavori

art. 7
(Disfacimento delle pavimentazioni)

1. La manomissione e l'esecuzione degli scavi dovranno essere eseguiti a cura e spese del Concessionario secondo le seguenti prescrizioni tecniche:
 - a. taglio dello strato in conglomerato bituminoso mediante idonei sistemi, onde non provocare slabbrature, rotture laterali e per avere il profilo continuo dello scavo;
 - b. in alternativa, per interventi in luoghi dove la pavimentazione è diversa dallo strato in conglomerato bituminoso, si provvederà con idonei mezzi a rimuovere pietre, cordoli e cubetti etc. lungo una linea ideale più uniforme possibile;
 - c. esecuzione dello scavo a mano o con idonei mezzi meccanici atti ad effettuare una sezione utile e continua il più geometrica possibile, evitando di formare movimenti franosi e di intaccare l'integrità delle opere, pozzetti, tubi, cavi e sotto servizi esistenti;
 - d. nell'esecuzione dei lavori è tassativamente vietato l'uso di mezzi meccanici cingolati non provvisti di idonei copricingoli;
 - e. tutto il materiale risultante dagli scavi e non reimpiegabile sarà trasportato alle discariche autorizzate, con onere a carico del Concessionario.
2. I materiali costituenti le pavimentazioni e le loro fondazioni, se reimpiegabili (porfidi, cordonature, pietre, etc.), saranno collocati in prossimità dello scavo, se possibile o comunque custoditi a cura del Concessionario, per il loro riutilizzo.

art. 8
(Materiali da impiegare per riempimento scavi)

1. Dovrà essere impiegato materiale arido selezionato e costipato con idonee attrezzature e/o:
 - a. sabbia 0-2 monogranulare naturale o di frantoio class.ne CNR-UNI10006=A3
 - b. ghiaia in natura <Tout-Venant>25-71 class.ne CNR-UNI10006=Al-a
 - c. misto granulare frantumato stabilizzato 0-40 class.ne CNR-UNI10006=Al-a
 - d. misto granulare frantumato stabilizzato a calce o cemento class.ne CNR-UNI10006=Al-a

art. 9
(Certificazioni dei materiali)

1. Qualora il Comune lo richieda, prima di iniziare i lavori, il Concessionario dovrà presentare idonea certificazione di qualità e composizione dei materiali che intende impiegare per l'accettazione da parte del Servizio Tecnico Comunale competente (sabbie, ghiaione in natura, stabilizzati, conglomerati bituminosi, etc.).
2. Se l'Amministrazione Comunale, nel corso dei lavori, ravvisasse la necessità di controllare la corrispondenza fra i materiali impiegati e le certificazioni presentate, potrà richiedere analisi di laboratorio con costi a carico del Concessionario.

art. 10
(Rinterri dopo la posa dei servizi)

1. I rinterri, ad eccezione dello strato corrispondente alla pavimentazione, saranno eseguiti nel seguente modo:
 - a. qualora la tecnica di posa lo prescriva, sul fondo dello scavo verrà steso uno strato di sabbia costipata dello spessore medio di cm. 10 in modo che la superficie risulti piana. Su tale fondo saranno collocate le tubazioni, i cavi, i pezzi speciali etc.;
 - b. le tubazioni verranno successivamente rivestite con adeguato strato di sabbia costipato o di materiale arido tipo misto granulare stabilizzato con uno spessore attorno alle tubazioni non inferiore a cm. 15, evitando accuratamente la formazione di cavità o vuoti, lo spostamento della canalizzazione dalla direttrice prevista, eventualmente ancorandola ove necessario con

- selle, puntoni, forcelle, etc.. L'Amministrazione potrà eventualmente richiedere l'uso di un ricoprimento specifico per l'eliminazione dei cedimenti verticali e laterali della superficie stradale, con un impasto autolivellante composto di sabbia, cemento tipo 325 in quantità di 50 Kg/mc e addittivanti, secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Servizio Comunale competente, ad eccezione dei casi in cui l'uso di tale materiale sia vietato da specifiche disposizioni di legge in materia. Nel caso in cui precise normative tecniche impongano la posa delle canalizzazioni con sabbia, dovrà essere predisposto un opportuno geotessile di contenimento per impedire il riflusso della sabbia di ricoprimento;
- c. per il riempimento dello scavo dovrà essere utilizzato solamente materiale idoneo di nuovo apporto. Potrà anche essere consentito il riutilizzo di materiale di recupero, ma solo se corrispondente alle prescrizioni tecniche dettate dal Servizio Comunale competente, e secondo le modalità avanti riportate;
 - d. il materiale, come descritto, dovrà essere impiegato per tutta la profondità dello scavo e steso a strati di spessore non superiore a cm. 30 con un adeguato innaffiamento, compattandolo, in modo da favorire il costipamento dei materiali, che dovrà essere eseguito con attrezzi idonei (piastre vibranti, rulli o simili). L'Amministrazione potrà richiedere, per particolari condizioni di traffico e per tutti gli scavi trasversali in sede stradale o su pista ciclabile, che l'ultimo strato di almeno cm. 40 sia eseguito con materiale stabilizzato con l'aggiunta di calce idraulica in ragione di 70 Kg/mc.;
 - e. dopo il primo strato dovrà essere inserito un apposito nastro segnaletico colorato indicante il tipo di sottoservizio.

art. 11 **(Sistemazione provvisoria delle pavimentazioni)**

1. Nel caso di strade bitumate, prima della stesa del tappeto di usura definitivo, lo scavo dovrà essere colmato con uno strato superficiale provvisorio in conglomerato bituminoso di granulometria 0/20, di spessore di circa cm. 20, costituito da materiali che offrano un grado di compattezza tale da evitare il suo spargimento sulla carreggiata circostante al passaggio del transito veicolare. Il tappettino d'usura definitivo dovrà essere realizzato non prima di 6 (sei) mesi dalla sistemazione provvisoria, ai sensi dell'art. 12.
2. Nel caso di pavimentazione di porfido-ciottolo-pietra, prima del ripristino della pavimentazione, dovrà essere realizzato un massetto di cemento di spessore di cm. 15 con interposta rete elettrosaldata standard. I lavori di ripristino definitivo dovranno essere eseguiti immediatamente e definitivamente.
3. L'Impresa avrà cura di ricaricare lo scavo man mano che, a causa dei successivi assestamenti, si verificassero cali del materiale di riempimento. Tali eventuali ricariche saranno eseguite, impiegando idonei materiali, a completa cura e spese del Concessionario.
4. Il Concessionario avrà comunque cura della buona tenuta dei riempimenti eseguiti e del materiale di superficie finché non saranno eseguite le opere di ripristino definitive e sarà comunque responsabile verso l'Ente proprietario della strada e verso gli utenti della medesima per tutto il periodo previsto all'art. 6 – comma 2.
5. Dovrà essere assicurata tutta la necessaria segnaletica fino a quando non si sarà provveduto alla stesa della pavimentazione finale.

art. 12 **(Ripristino definitivo delle pavimentazioni)**

1. A scavo ultimato e costipato, nella stagione opportuna e comunque dopo 6 (sei) mesi dal ripristino provvisorio in modo da consentire l'assestamento definitivo dello scavo, si dovrà procedere alla posa definitiva della pavimentazione secondo le norme di seguito stabilite.
2. Oltre alla sede degli scavi, il ripristino del corpo stradale dovrà avvenire anche in corrispondenza della zona attigua che avesse subito alterazioni per cedimento conseguente ai lavori effettuati, per conservare la continuità e l'integrità della pavimentazione stradale.
3. I lavori di pavimentazione dovranno essere completati entro 8 (otto) mesi dalla data di ultimazione del ripristino provvisorio di cui all'art. 11. A conferma dell'ultimazione definitiva dovrà essere inviata lettera al Servizio Comunale competente per la conseguente verifica.

4. Per le piazze, le banchine pedonali, marciapiedi e per le piste ciclabili (acciottolati, pietrame, lastre, porfidi, bitumati, masselli in cemento etc.) il ripristino dovrà uniformarsi al tipo di pavimentazione esistente.
5. Anche nel caso di ripristini in porfido, ciottoli o pietre, eseguiti immediatamente dopo il ripristino dello scavo, il Concessionario dovrà inviare comunicazione di fine lavori al Servizio Comunale competente, pur restando lo svincolo della cauzione subordinato alla verifica dell'assestamento sei (sei) mesi dopo l'avvenuta comunicazione.

art. 13
(Ripristino definitivo dei marciapiedi)

1. Il materiale dovrà essere ricollocato allo stesso livello della pavimentazione circostante e l'intervento dovrà interessare una lunghezza ed una larghezza pari a quelle dello scavo aumentate di almeno m. 1.00 per parte.
2. Per i marciapiedi in conglomerato bituminoso, previa demolizione completa di tutto il sedime oggetto di ripristino, dovrà essere eseguito un massetto di sottofondo di circa cm. 10 in calcestruzzo a q.li 2/mc. di cemento tipo 325 con interposta rete elettrosaldata ed una successiva stesa di un tappeto di conglomerato bituminoso 0/4 dello spessore di cm. 2 costipato, per la larghezza pari a quella del marciapiede.
3. Qualora il marciapiede avesse una larghezza superiore a m. 2,00 il ripristino verrà definito di volta in volta.
4. Nel caso in cui lo scavo venga eseguito ad una distanza inferiore a m. 0,50 dal bordo del marciapiede si dovranno rimuovere e riposizionare le cordone su una fondazione in calcestruzzo.

art. 14
(Ripristino definitivo delle strade)

1. Per le pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso l'intervento di rifinitura verrà effettuato con la stesa di un manto di usura dello spessore, a costipamento avvenuto, di cm. 3 di conglomerato bituminoso chiuso con pezzatura compresa tra 0/6 e 0/8 mm..
2. Per gli scavi eseguiti lungo la direttrice stradale, salvo diverse indicazioni impartite dall'Amministrazione Comunale al momento del rilascio della concessione, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a. il tappeto di usura dovrà essere steso per una lunghezza ed una larghezza pari a quelle dello scavo aumentate di almeno m. 1.00 per parte, previa fresatura dell'area descritta per uno spessore di cm. 3 del manto esistente;
 - b. particolare attenzione dovrà essere posta fra il dislivello della pavimentazione esistente e quella del ripristino che non dovrà mai essere superiore a cm. 1;
 - c. in ogni caso, per sezioni stradali di larghezza inferiore o uguale a m. 4, dovrà essere bitumata l'intera larghezza della sezione stradale;
 - d. per sezioni stradali superiori dovrà essere bitumata la larghezza di mezza sezione stradale.
3. Per gli scavi eseguiti perpendicolarmente all'asse stradale, salvo diverse indicazioni impartite dall'Amministrazione Comunale al momento del rilascio della concessione, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a. il tappeto di usura dovrà essere steso per una lunghezza ed una larghezza pari a quelle dello scavo aumentate di almeno m. 1.00 per parte, previa fresatura dell'area descritta per uno spessore di cm. 3 del manto esistente;
 - b. particolare attenzione dovrà essere posta fra il dislivello della pavimentazione esistente e quella del ripristino che non dovrà mai essere superiore a cm. 1;
 - c. qualora i ripristini trasversali distino fra loro una distanza inferiore o pari a m. 5 si dovrà provvedere alla stesa del manto stesso anche nel tratto compreso tra i due ripristini successivi degli attraversamenti, anche se preesistenti o appartenenti agli Enti;
 - d. sulle arterie principali e di grande traffico potrà essere imposta la bitumatura per una larghezza di m. 5 per parte rispetto allo scavo originario, onde evitare danni provocati alla struttura stradale dai sobbalzi dei mezzi pesanti.
4. La pavimentazione in macadam ordinario o in terra battuta mista a ghiaia sarà ripristinata col medesimo materiale utilizzato per il riempimento degli scavi.

art. 15

(Ripristino definitivo delle pavimentazioni in porfido o ciottolo o pietra)

1. La pavimentazione in porfido o in ciottolo dovrà essere ripristinata immediatamente dopo il ripristino provvisorio con la posa a mano degli elementi riutilizzabili e con sostituzione di quelli deteriorati o dispersi durante il lavoro. I cubetti dovranno essere posati secondo il disegno esistente (archi contrastanti, etc.).
2. E' prescritto un letto di posa in sabbia granitica, dello spessore minimo di cm. 8, previa creazione di un sottofondo in calcestruzzo dello spessore minimo di cm. 15 con interposta rete elettrosaldata.
3. Anche per le pavimentazioni in porfido per le larghezze di ripristino si dovranno osservare le norme stabilite dal precedente art. 14 – commi 2 e 3.
4. Successivamente, una volta costipati, i cubetti di porfido dovranno essere sigillati con leganti a base di emulsione bituminosa acida e sabbia granitica o cementati secondo le disposizioni impartite dal Servizio Comunale competente.

art. 16

(Ripristino delle zone a verde)

1. Per la posa dei servizi nelle zone riservate a verde stradale si dovrà porre la massima cura a non danneggiare le zone a verde adiacenti allo scavo e le cordunate che ne delimitano lo spazio.
2. In particolari situazioni ed in presenza di essenze arboree od arbusti, gli scavi dovranno essere eseguiti a mano.
3. Lo scavo dovrà inoltre distare non meno di ml. 2 dal centro delle piante ad alto fusto e comunque non dovrà essere in alcun modo manomesso o danneggiato l'apparato radicale.
4. Il rinterro sarà sempre effettuato con lo stesso tipo di terreno idoneo per le coltivazioni, curando poi lo spianamento anche delle zone limitrofe eventualmente manomesse.
5. A scavo perfettamente colmato e livellato, o in un tempo successivo per attendere la stagione più propizia, si dovrà procedere alla semina del tappeto erboso, di cui dovrà essere garantito l'attecchimento.

art. 17

(Interventi particolari e conferimenti alle discariche)

1. Ogni qualvolta dovesse essere riaperto un tratto di area stradale si dovrà provvedere al ripristino della segnaletica orizzontale e verticale manomesse in seguito all'esecuzione degli scavi, anche qualora si intervenisse con ricariche successive.
2. Il Concessionario dovrà trasportare alle discariche autorizzate tutti i materiali residui, a proprie spese, dopo aver spazzato e ripulito accuratamente la zona interessata dai lavori.

art. 18

(Manufatti di servizio)

1. Fermo restando il rispetto delle norme urbanistiche in materia, tutti i manufatti, sia realizzati in opera che prefabbricati, dovranno essere della migliore qualità e costruiti a perfetta regola d'arte, senza screpolature, sbavature e privi di porosità.
In particolare:
 - a. pozzetti: potrà essere autorizzata la posa di pozzetti di raccordo di dimensioni non superiori a m. 1.20 di lato e provvisti di chiusino in ghisa per portate di classe D anche insistenti sul marciapiede. Per dimensioni superiori dovrà essere richiesta particolare autorizzazione. Il numero di manufatti dovrà essere il più ridotto possibile e concordato ogni volta con il Servizio Comunale competente;
 - b. armadietti: per tutti gli armadietti, colonnine, etc. da collocarsi sopra il suolo pubblico dovrà essere presentata di volta in volta domanda di autorizzazione e comunque la loro posizione dovrà integrarsi con l'ambiente circostante.

Titolo III Collaudo dei materiali

art. 19 (Verifiche e prove di collaudo)

1. Il grado di costipamento, col sistema della densità misurata in opera secondo la densità con cono di sabbia o con il Gammadensimetro, dovrà essere pari al 98% della densità di costipamento Proctor determinato in laboratorio (per la verifica di accettazione dei materiali).
2. Il modulo di deformazione per calcolare il cedimento e le portanze in sito, rilevato con il sistema della prova di piastra diametro cm. 30 determinato sullo spessore del materiale sciolto di ripristino dello scavo, escluso gli strati di conglomerato bituminoso, dovrà rispettare i seguenti valori:
 - per strati <50 cm. M d> 400 Kg/cmq.
 - per strati >50 cm. e 80 cm. M d> 700 Kg/cmq.
 - per strati >80 cm. M d> 800 Kg/cmq.
3. Il cedimento per flessione, misurato con il Falling Weigh Deflectometer, dovrà rispettare i seguenti valori:
 - per gli strati di materiale sciolto <3 mm.
 - per gli strati finale >2 mm.
4. A suo insindacabile giudizio il Comune si riserva di fare effettuare, a cura e spese del Concessionario, tutte le prove necessarie alle verifiche di cui sopra.

Titolo IV Garanzie

art. 20 (Garanzie sull'esecuzione dei ripristini)

1. A corretta garanzia dei lavori di ripristino pavimentazione il richiedente dovrà prestare deposito cauzionale pari a Euro 200 al mq..
2. Nel caso di scavo su lastre in pietra si prevede un versamento di Euro 250 a mq., mentre nel caso di scavo su porfido o ciottoli si prevede un versamento di Euro 200 al mq..
3. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di accettare, quale garanzia sui lavori di ripristino stradale, una polizza fideiussoria bancaria, annuale o determinata di volta in volta, che assicuri in caso di inadempienza da parte del soggetto richiedente. La fideiussione bancaria dovrà contenere espressamente la rinuncia all'escussione del debitore principale ed il pagamento entro 15 giorni a semplice richiesta. L'importo garantito dalla polizza fideiussoria sarà determinato dal Responsabile del Servizio Comunale competente in relazione all'importo complessivo dei lavori che presumibilmente ogni singolo soggetto sosterrà sul territorio comunale. Sono ammesse deroghe alla presentazione della polizza solo in presenza di leggi e normative di settore già emanate o da emanare per gli Enti erogatori di pubblici servizi, restando salva l'applicazione delle sanzioni ai sensi del Nuovo Codice della Strada, anche nel caso in cui si provveda ad escutere la cauzione.
4. L'importo di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo potranno essere aggiornati periodicamente con determinazione del Responsabile del Servizio Comunale competente.
5. Se, a causa di una non perfetta e trascurata esecuzione dei lavori, dovessero presentarsi cedimenti della pavimentazione, il Concessionario dovrà provvedere di sua iniziativa e ogni qualvolta si renda necessario, a giudizio insindacabile del Servizio Comunale competente o degli agenti di polizia, al ripristino della pavimentazione.
6. I lavori di rifacimento che presentassero cedimento o irregolarità dovranno essere rifatti, anche più volte, fino al raggiungimento dell'assestamento definitivo.
7. Tutti questi lavori di rifacimento saranno a completo carico del Concessionario.
8. La verifica definitiva delle opere di ripristino sarà eseguita previa comunicazione di fine lavori definitivi al Servizio Comunale competente.
9. I lavori contestati dovranno essere rifatti dal Concessionario a suo totale carico, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni.
10. La cauzione prestata sarà svincolata dal Servizio Comunale competente dopo l'avvenuta verifica del corretto ripristino. Nel caso di ripristini in porfido, ciottoli o pietre (eseguiti immediatamente) lo

svincolo della cauzione è subordinato alla verifica dell'assestamento da effettuarsi non prima di 6 (sei) mesi dall'avvenuta comunicazione di fine lavori.

11. Dalla data di svincolo della cauzione decorre il termine 1 (uno) anno, di cui all'art. 6 comma 2, in cui il Concessionario sarà comunque ritenuto responsabile dei lavori eseguiti e sanzionabile ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Titolo V Sanzioni

art. 21 (Violazioni regolamentari)

1. Il Concessionario che non rispetta le prescrizioni impartite è tenuto a provvedere al ripristino a regola d'arte dei lavori entro il termine fissato da una diffida emessa dall'Ente proprietario.
2. Trascorso tale termine il Servizio Comunale competente provvederà all'accertamento di inadempimento e, in particolare, se verranno ravvisate situazioni di pregiudizio per l'incolumità pubblica, si provvederà d'ufficio a realizzare i lavori mediante procedure di somma urgenza, introitando la somma corrispondente alla spesa sostenuta, attivando il recupero della cauzione versata presso il Tesoriere Comunale a titolo di garanzia per la corretta esecuzione dei lavori. In caso di polizza fidejussoria bancaria, ossia per lavori di una certa entità, si procederà analogamente attivando il corrispondente importo dei lavori realizzati.
3. L'inadempimento al ripristino comporterà l'applicazione, da parte del Servizio Comunale competente, delle previste sanzioni di legge o regolamentari, tra le quali quelle previste dal Nuovo Codice della Strada.

Titolo VI Disposizioni finali

art. 22 (Ultimazione lavori)

1. A lavori ultimati rimane inteso che il Concessionario dovrà provvedere al ripristino della segnaletica orizzontale e verticale in assoggettamento alle vigenti disposizioni normative in materia di circolazione stradale.
2. Il Concessionario è tenuto ad uniformarsi ed adeguarsi agli interventi eseguiti dal Comune che vanno a modificare situazioni preesistenti legate ai servizi (esempio: rialzo dei chiusini in caso di ripresa o di adeguamento del manto stradale, etc.) e provvedervi a perfetta regola d'arte anche con opere conseguenti, onde evitare soprattutto pregiudizi per l'incolumità pubblica.
3. L'ultimazione dei lavori corrisponde al rifacimento del tappetino stradale, che dovrà essere eseguito non prima di 6 (sei) mesi dall'esecuzione del ripristino provvisorio.
4. Nel caso di pavimentazioni in pietra o in porfido o ciottoli, i lavori di ripristino definitivo dovranno essere eseguiti immediatamente e definitivamente.